

Diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro

SONO UN LAVORATORE E NON HO ANCORA INTERAMENTE FRUITO DEL PERIODO DI PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE CHE MI SPETTA FINO AL COMPIIMENTO DEL DODICESIMO ANNO D'ETÀ DI MIO FIGLIO CON DISABILITÀ GRAVE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3, DELLA L.N. 104/92. POSSO, IN ALTERNATIVA, RICHIEDERE LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PARZIALE?

Si. Il d.l. 81/2015 riconosce al lavoratore/lavoratrice il diritto di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purchè con una riduzione d'orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

